

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2607)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Marina Mercantile**

(NATALI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

col **Ministro delle Finanze**

(PRETI)

col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(PIERACCINI)

col **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

e col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(BOSCO)

NELLA SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1967

Provvidenze a favore della pesca marittima

ONOREVOLI SENATORI. — Il settore della pesca marittima sta attualmente attraversando momenti particolarmente difficili per la mancanza di idonei, coordinati interventi dello Stato diretti a sostenere le attività economiche del settore stesso notoriamente depresso.

In tre direzioni l'azione statale ha avuto modo nel passato di esplicarsi in ordine al potenziamento della pesca marittima: concessione di contributi a fondo perduto; attuazione del credito peschereccio; interventi assistenziali immediati, svolti in modo prevalente dalla Fondazione assistenza e riformamenti per la pesca (FARP).

Tale azione, comunque, che al momento attuale si è venuta notevolmente riducendo per la mancanza di fondi disponibili, si è svolta, sia pure con risultati apprezzabili, in modo non completo ed organico.

Al fine di ovviare, per quanto possibile, a tale inconveniente, si è ritenuto opportuno unificare e coordinare i sistemi di intervento, nel quadro del piano di sviluppo economico quinquennale, tenendo conto, fra l'altro, della evidente disparità di trattamento in cui sono venute a trovarsi zone depresse dell'Italia centro-settentrionale nei riguardi di quelle zone del Sud che hanno nel passato potuto beneficiare — e che tuttora continuano a beneficiare — delle provvidenze stabilite dalla Cassa per il Mezzogiorno.

È stato, pertanto, predisposto l'allegato disegno di legge che si articola in sei titoli: I - Contributi a fondo perduto, II - Credito peschereccio, III - Interventi assistenziali, IV - Ricerca tecnologica, V - Concorso finanziario dello Stato a riduzione degli oneri previdenziali della pesca marittima, VI - Disposizioni finanziarie.

Per quanto riguarda il titolo I si fa presente che la legge 29 luglio 1957, n. 634, recante « Provvedimenti per il Mezzogiorno » ha previsto all'articolo 5 la concessione di particolari provvidenze nel settore peschereccio. Tali provvidenze sono, peraltro, limitate alle zone comprese nell'ambito di applicazione della legge, e cioè, al territorio

definito dall'articolo 3 della legge 10 aprile 1950, n. 646, e successive modifiche ed integrazioni.

Nelle zone suddette le provvidenze volute per sollevare economicamente e socialmente l'intera attività produttiva del Mezzogiorno si sono rilevate idonee a determinare un deciso avvio verso un adeguamento ai livelli produttivi, di lavoro e di redditi raggiunti nel restante territorio.

Senonchè, nello specifico settore della pesca la depressione economica non è un fatto limitato ai soli territori amministrati dalla Cassa per il Mezzogiorno, ma riguarda, sebbene in diverse misure, tutto il territorio nazionale.

In conseguenza, a seguito dei provvedimenti a favore del solo Mezzogiorno, nel volgere di questi ultimi anni si è determinata una situazione completamente capovolta, nel senso che la potenzialità peschereccia del Centro-Nord è rimasta stazionaria, mentre quella del Mezzogiorno, definito dalla cennata legge n. 646 del 10 agosto 1950, ha potuto progredire in virtù dei benefici accordati dalla Cassa.

Occorre tener presente al riguardo che il ceto peschereccio del Centro-Nord non ha alcuna possibilità di superare con i propri mezzi lo stato di arretratezza tecnico-produttiva in cui attualmente versa.

Il mantenimento in esercizio di naviglio che per vetustà degli scafi e scarsa potenzialità dei motori non è in grado di portarsi in aree più redditizie al di fuori delle zone di pesca costiera ove ormai si è già determinato un preoccupante esaurimento del patrimonio ittico e la deficienza di idonee attrezzature per attuare moderni sistemi di pesca impedisce alle marinerie pescherecce del Centro-Nord di svolgere un'attività economicamente proficua.

Tale situazione, che non può non definirsi ormai allarmante, produce altri effetti negativi; particolarmente quelli del crescente disinteresse dei giovani nell'intraprendere la attività peschereccia, con danno gravissimo per l'economia settoriale e generale e con riflessi di appesantimento nelle altre attività prescelte, e quelli relativi ai prezzi di merca-

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

to dei prodotti ittici che localmente risentono del difetto di produzione locale, influenzando inevitabilmente la lievitazione dei prezzi negli altri mercati.

Per quanto appena accennato, si rende necessaria una estensione degli interventi, già disposti per le marinerie del Mezzogiorno, a favore di quelle del Centro-Nord, senza peraltro danneggiare le prime, in modo che venga eliminata la esistente disparità di trattamento nel settore, disparità che sarebbe inammissibile mantenere più oltre.

Che tale nuovo indirizzo risponda ormai ad una esigenza sempre più vivamente sentita, emerge dalle numerose istanze presentate sia in sede parlamentare, ove sono state avanzate anche specifiche proposte di legge, sia nei numerosi convegni sulla pesca avuti in varie occasioni e località, sia, infine, dagli echi della stampa.

L'articolo 1 del disegno di legge prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto nella misura non superiore al 40 per cento della spesa documentata a favore di imprese singole o associate esercitanti direttamente l'industria della pesca o il commercio dei prodotti ittici. Nello stesso articolo è prevista la non cumulabilità delle provvidenze con altri contributi a fondo perduto erogati dallo Stato, dalle Regioni o da altri Enti pubblici.

Nell'articolo 2 sono specificati gli acquisti e le opere che possono essere ammessi al beneficio del contributo.

L'articolo 3 stabilisce che i contributi sono disposti con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito un apposito Comitato presieduto dal Sottosegretario di Stato per la marina mercantile.

Nell'articolo 4 viene indicata la documentazione da allegare alle domande di contributo ed è prevista la decadenza del contributo stesso qualora le opere e gli acquisti finanziati vengano distolti dalla destinazione prevista prima di quattro anni dalla data in cui sono stati effettuati.

Il titolo II riguarda il fondo di rotazione, istituito con la legge 27 dicembre 1956, numero 1457, il quale ha attualmente ridotto le proprie disponibilità sicchè gli operatori della pesca incontrano serie difficoltà nel re-

perire i fondi necessari all'esercizio delle loro attività, non essendo agevole il ricorso al normale credito a medio termine per le gravose garanzie reali e personali richieste dagli Istituti bancari.

Con l'articolo 5 vengono estesi i benefici del Fondo dalla produzione anche alle attività connesse all'intero processo distributivo. Inoltre, in difformità da quanto previsto dalla legge del 1956, tenuto conto delle difficoltà da parte degli interessati di offrire in demolizione vecchi ed antieconomici motopescherecci nella quasi totalità ormai demoliti, si è voluto riservare al Ministro della marina mercantile, la facoltà di derogare a detto obbligo.

Con l'articolo 6, in considerazione delle scarse disponibilità del Fondo di rotazione, si autorizza l'impiego, per gli scopi e le modalità di cui alla legge n. 1457 del 1956, degli stanziamenti stabiliti dall'articolo 72 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1966, n. 1142, per la parte non utilizzata al 31 dicembre di ciascuno degli anni finanziari cui gli stanziamenti stessi si riferiscono.

L'articolo 8 ha inteso addivenire alla ripartizione in quote percentuali dei fondi da destinare a finanziamenti rispettivamente fra il settore della pesca di altura o costiera e quella della pesca oceanica, ripartizione che dovrà tener conto delle necessità dei due settori di pesca.

Il terzo comma dell'articolo 8 ha lo scopo di ottenere la piena utilizzazione dei fondi disponibili indipendentemente da quella che può essere stata la primitiva ripartizione fra i vari Istituti di credito in relazione a previsioni che poi si sono dimostrate inesatte.

L'articolo 10, che eleva l'importo massimo dei mutui da lire 10 milioni a 50 milioni, trova la sua giustificazione non soltanto nel fenomeno riscontrato negli ultimi anni dal diminuito potere di acquisto della moneta, ma anche nelle nuove esigenze di tonnellaggio e di attrezzature che sono proprie di una moderna attività peschereccia.

Conseguentemente, l'articolo 11 prevede le varianti del caso per i termini massimi di ammontamento, elevando in particolare det-

to termine a dodici anni per i mutui superiori a lire 10 milioni.

L'ultima parte dell'articolo 12 trova giustificazione nella opportunità che i versamenti delle rate da parte degli Istituti di credito vengano a cessare dal momento in cui interviene la dichiarazione di risoluzione del contratto di mutuo per inadempienza del mutuatario e ciò per sanzionare una procedura già in atto che intende evitare gli inconvenienti verificatisi in passato quando gli Istituti erano tenuti ad effettuare i versamenti al Fondo anche se non avessero riscosso dai mutuatari le corrispondenti quote di ammortamento.

L'articolo 13 mira ad evitare il cumulo di agevolazioni creditizie del medesimo tenore e per le medesime opere.

Con l'articolo 14 viene chiarita la portata del privilegio previsto dall'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, allo scopo di evitare l'insorgere di eventuali controversie in merito alla natura del privilegio stesso, evitando la generica dizione adoperata nella legge originaria.

Con la modifica apportata dall'articolo 15, all'articolo 10 della legge n. 1457 si è inteso aggiornare la dizione « Direzione generale della pesca marittima » che da tempo non comprende più tra le sue competenze l'amministrazione del Demanio marittimo e si è ritenuto di meglio disciplinare la materia relativa alle spese per il funzionamento del Comitato e degli uffici di segreteria, materia già genericamente regolata dall'articolo 11 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367.

Il titolo III riguarda gli interventi assistenziali promossi dallo Stato a favore della pesca marittima.

È da tener presente al riguardo che per favorire l'assistenza svolta a vantaggio della piccola pesca dalla Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca (FARP) venne costituita, a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile a decorrere dall'esercizio 1954-55, con la legge 3 maggio 1955, n. 427, un contributo annuo di lire 50 milioni a favore della Fondazione stessa.

Tale contributo venne elevato dall'esercizio 1960-61 a lire 100.000.000 con la legge 25 novembre 1960, n. 1518.

La Fondazione svolge un'intensa attività a favore dei piccoli pescatori marittimi e delle acque interne, provvedendo alla concessione di modesti contributi a fondo perduto in caso di sinistri e di finanziamenti di limitata entità per la costruzione o il miglioramento di natanti da pesca, acquisto apparati motori, attrezzature da pesca eccetera (decreto interministeriale Tesoro — e Marina mercantile — 2 gennaio 1953).

È necessario, ora, imprimere alla FARP un'azione più rispondente alle nuove esigenze della pesca, che possa giungere in forma più cospicua e concreta a favore della categoria dei pescatori.

Occorrerà quindi sviluppare l'attività finora intrapresa, estendendo la fascia di intervento della Fondazione a tutto l'armamento minore, realizzando una più ampia assistenza oltre che a favore della piccola pesca anche della media pesca, diretta non solo al potenziamento dei mezzi di produzione ma anche dei mezzi di conservazione e di distribuzione del prodotto pescato. Si contribuirà, in tal modo, ad eliminare le situazioni di carenza e di disfunzione tuttora esistenti.

Solo così potrà darsi, al termine di un certo ciclo di lavoro un contributo più tangibile all'economia della nazione, concorrendo a conferire condizioni migliori alla produzione della pesca.

È da rilevare, per inciso, che la spesa per l'incentivazione alla piccola e media pesca determinerà favorevoli effetti anche per le industrie collaterali (piccoli cantieri, fabbriche motori ed apparecchiature elettroniche, retifici, eccetera).

In sostanza l'azione della FARP dovrebbe essere diretta ad accelerare il processo evolutivo in corso di svolgimento anche in questo settore della pesca, mediante interventi più cospicui ed organici a favore di piccole e medie imprese — cooperative, piccole società e singoli — che tanta importanza hanno in questa particolare fascia della nostra economia, in modo da mettere questi orga-

nismi minori in condizioni di raggiungere una migliore efficienza produttiva che consenta un progressivo aumento del prodotto con conseguente aumento del reddito, concorrendo in maniera decisiva, a superare la attuale situazione di arretratezza e di conseguente miseria.

È evidente, peraltro, che non sarà possibile raggiungere questa maggiore dimensione del programma, rivolto in definitiva ad affiancare e ad integrare l'azione governativa, con il contributo annuo di lire 100.000.000 concesso (dalla Marina mercantile), in base alla citata legge 25 novembre 1960, n. 1518.

In relazione a quanto sopra, l'articolo 16 del disegno di legge prevede l'elevazione del contributo annuo concesso alla FARP onde consentire di consolidare i risultati finora ottenuti e di promuovere idonei stimoli che valgano ad imprimere la massima produttività agli investimenti in questo settore della piccola e media pesca.

Il titolo IV mira a dare un deciso avvio agli studi tecnologici e biologici concernenti la pesca.

L'articolo 17, infatti, prevede uno stanziamento per dotare il Ministero della marina mercantile di una nave — debitamente attrezzata — da destinarsi alle ricerche e sperimentazioni tecnologiche. Si tratta di una esigenza molto sentita nel settore della pesca e la sua realizzazione non può ormai essere ulteriormente dilazionata; la nave infatti è destinata ad effettuare ricerche e studi non solo per la localizzazione di nuovi banchi di pesca ma anche per sperimentare nuovi tipi di attrezzature e nuovi sistemi di pesca, nonché attività di vigilanza.

Sono evidenti i vantaggi che deriveranno a tutto il settore peschereccio da tali ricerche ed esperienze, che ovviamente, non potrebbero essere assunte da privati per lo onere ed i rischi che esse comportano. A ciò bisogna aggiungere che ormai tutti i Paesi mediterranei, ad eccezione dell'Italia, dispongono di un simile mezzo con il quale possono effettuare campagne e ricerche che consentono loro di adottare provvedimenti per la disciplina della pesca su basi rigorosamente scientifiche, e quindi efficaci, e di

apportare seri contributi agli studi nel campo della talassografia e della biologia marina.

Lo stanziamento per le spese di gestione di tale nave (articolo 18) è stato mantenuto in limiti assai modesti in quanto nella previsione rientrano solo le spese inerenti alla gestione vera e propria della nave (personale, carburante, eccetera) mentre quelle relative alla permanenza a bordo di tecnologie specializzati indispensabili per la direzione scientifica della nave stessa saranno a carico dei vari Istituti di ricerca.

Il titolo V riguarda il concorso dello Stato a riduzione degli oneri previdenziali della pesca marittima.

Gli armatori e i marittimi del settore della pesca mediterranea per effetto della legge 27 luglio 1967, n. 658, hanno visto aumentati in misura molto rilevante i contributi da essi dovuti alla Cassa nazionale della previdenza marinara.

Per ovviare al disagio derivante alle imprese interessate dal predetto aggravio, il quale, al limite, può comprometterne l'equilibrio finanziario, l'articolo 22 della legge citata prevede la erogazione a favore delle categorie di che trattasi di un contributo straordinario dell'importo di lire 5 miliardi — da ripartirsi in cinque annualità uguali a far tempo dall'anno 1967 — destinato a concorrere alla riduzione dell'onere contributivo di cui al primo comma dell'articolo 7 della stessa legge relativo alle prestazioni integrative della Cassa suddetta.

Senonchè la misura dell'intervento in parola è stata ritenuta insufficiente dalla 10^a Commissione del Senato della Repubblica, la quale, in sede di approvazione della legge n. 658, ha invitato il Governo a presentare nel corso dell'anno 1967 un nuovo disegno di legge che aumenti il concorso finanziario dello Stato nella previdenza marinara — settore pesca — e, conseguentemente, riduca le contribuzioni delle aziende nei limiti della sopportabilità economica di esse.

Analogo voto è stato formulato dal Senato con ordini del giorno in sede di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1968.

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In relazione all'invito e al voto suindicati è stato ritenuto di inserire l'auspicato provvedimento nel presente disegno di legge in modo che esso possa aggiungersi alle altre provvidenze dirette al risanamento dell'importante settore produttivo nazionale.

È stato, pertanto, previsto nell'articolo 19 del disegno di legge:

a) che l'intervento finanziario dello Stato venga esteso globalmente a tutti i contributi previdenziali previsti dall'articolo 7 della legge n. 658;

b) che la misura del concorso venga determinata in lire 10 miliardi, ripartita in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1967 e 1968 e lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1969, 1970, 1971 e 1972;

c) che la determinazione della misura della riduzione delle aliquote di cui all'articolo 7 della legge n. 658 conseguente all'intervento finanziario di che trattasi venga

stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della marina mercantile di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere del Comitato amministratore di cui all'articolo 6 del testo unico di previdenza marinara approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109.

Il titolo VI riguarda le disposizioni finanziarie.

* * *

Si ha motivo di ritenere che con il nuovo provvedimento gli interventi statali a favore della pesca marittima, coordinati e potenziati, riescano a favorire lo sviluppo di tutte quelle attività — senza alcun dubbio di notevole rilevanza per l'economia nazionale — che si svolgono nell'ambito di detto settore produttivo.

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I***(Contributi a fondo perduto)***Art. 1.**

È autorizzato, a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile, lo stanziamento di lire 230.000.000 per l'anno finanziario 1967 e di lire 260.000.000 per l'anno finanziario 1968, allo scopo di provvedere alla concessione di contributi nella misura non superiore al 40 per cento della spesa documentata, per la esecuzione delle opere e per l'acquisto delle attrezzature di cui al seguente articolo 2, da parte di imprese singole o associate esercitanti direttamente l'industria della pesca o il commercio dei prodotti ittici.

I contributi di cui sopra non sono cumulabili con altri contributi a fondo perduto erogati dallo Stato, dalle Regioni o da altri enti pubblici.

Art. 2.

I contributi possono essere concessi per le seguenti opere ed acquisti:

- a) nuove costruzioni di navi da pesca complete;
- b) nuove costruzioni di soli scafi;
- c) ampliamento, trasformazione e miglioramento di scafi da pesca già esistenti;
- d) sostituzione di apparati motori su scafi da pesca già in esercizio;
- e) acquisto ed installazione di apparecchi radio rice-trasmittenti, radar, ecometri, ittioscopi, verricelli ed attrezzi speciali per il salpamento di reti da circuizione e dei parangali ed altri strumenti od apparecchi di bordo per la condotta della navigazione e delle operazioni di pesca;
- f) costruzione, ampliamento, acquisto di opere e di attrezzature per la conservazione e lavorazione dei prodotti e sottoprodotti della pesca, a terra ed a bordo delle navi;

g) acquisto di mezzi frigoriferi o refrigerati (con esclusione dei normali mezzi di trasporto) per il trasporto dei prodotti della pesca;

h) provvista di nuove reti, cavi, calamanti, ed in genere di materiali mobili per la pesca non specificati ai punti precedenti, per una sola volta nel periodo di validità della presente legge.

Art. 3.

La concessione dei contributi è disposta con decreto del Ministro per la marina mercantile, sentito il parere di un apposito Comitato, composto dal Sottosegretario di Stato per la marina mercantile che lo presiede, dal Direttore generale della pesca marittima, da un funzionario del Ministero predetto, avente qualifica non inferiore a quella di Direttore di divisione e da tre esperti particolarmente competenti nelle questioni della pesca marittima, nominati dal Ministro per la marina mercantile.

In caso di assenza od impedimento del Sottosegretario di Stato per la marina mercantile, il Comitato è presieduto dal Direttore generale della pesca marittima.

Le funzioni di Segretario del Comitato sono disimpegnate da un funzionario della Direzione generale della pesca marittima con qualifica non inferiore a quella di Consigliere di II classe.

Art. 4.

Le domande di contributo di cui all'articolo 1 della presente legge devono essere dirette al Ministero della marina mercantile, tramite le competenti Capitanerie di porto, in triplice esemplare di cui uno in carta bollata. Tali domande dovranno essere corredate:

per l'acquisto di attrezzature da pesca da preventivi di spesa rilasciati dalle ditte fornitrici, debitamente vistati per la congruità dei prezzi dalle competenti Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dalle competenti Capitanerie di porto;

per la costruzione di opere da progetti e disegni debitamente vistati per la congruità dei prezzi dal competente Ufficio del genio civile. Le opere e gli acquisti per i quali è stato chiesto il contributo devono essere effettuati posteriormente alla data di presentazione della domanda. Essi devono essere utilizzati — a pena di decadenza dal contributo — per gli scopi indicati nella domanda e non possono essere alienati o distolti dalla loro destinazione prima che sia decorso il termine di anni quattro dal compimento delle opere o dalla data degli acquisti senza preventivo benestare del Ministero della marina mercantile.

In caso di decadenza dal contributo devono essere restituiti gli importi eventualmente corrisposti maggiorati degli interessi commisurati al tasso legale dalla data della loro riscossione.

TITOLO II

(Credito peschereccio)

Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, è così modificato:

« È istituito presso il Ministero della marina mercantile un fondo di rotazione per anticipazioni ad Istituti per l'esercizio del credito peschereccio a favore di esercenti l'industria della pesca, singoli o associati, con preferenza per quelli esercenti la pesca costiera nonchè a favore di industrie intese al potenziamento delle attività pescherecce e di quelle connesse al processo di distribuzione del pescato ».

Le lettere *a*) e *c*) del secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, sono così modificate:

« *a*) costruzione, in cantieri nazionali, di navi per la pesca e per il trasporto di pescato destinate alla sostituzione di unità esistenti di scarso rendimento, per vetustà o per altre cause, che dovranno essere demolite. Il Ministro per la marina mercantile

potrà, con proprio motivato decreto concedere deroga all'obbligo di demolizione nei casi in cui questa non risulti necessaria od opportuna »;

« c) acquisto ed installazione, oppure sostituzione di motori su navi destinate alla pesca o al trasporto del pescato al fine di aumentarne la efficienza ed il rendimento ».

Art. 6.

Gli stanziamenti rispettivamente disposti, per gli anni finanziari 1966, 1967 e 1968, dall'articolo 72 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1966, n. 1142, possono essere impiegati, per la parte non utilizzata al 31 dicembre di ciascuno dei detti esercizi, per gli scopi e con le modalità di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e successive modificazioni.

Art. 7.

Il termine del 30 giugno 1970, previsto nel terzo comma dell'articolo 2 e nell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, è prorogato al 31 dicembre 1980.

Art. 8.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quelli per il tesoro e per il bilancio, saranno determinate le quote percentuali del fondo da destinarsi a finanziamenti rispettivamente del settore della pesca di altura e costiera e del settore della pesca oceanica. Eventuali modifiche alle quote percentuali di cui al presente comma potranno essere disposte con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con quelli per il tesoro e per il bilancio.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno parimenti determinate le quote del fondo da concedere in anticipazione ai singoli istituti di credito per

l'anno finanziario 1968. Per gli anni successivi la ripartizione sarà effettuata entro il 30 novembre precedente l'anno finanziario.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro, le porzioni di quota concesse in anticipazione ai singoli Istituti di credito, che al 30 novembre di ogni anno risultassero comunque non utilizzate, potranno essere devolute, in tutto o in parte, ad incremento delle quote già assegnate ad altri Istituti da parte dei quali se ne preveda la utilizzazione.

La concessione e l'utilizzazione delle anticipazioni saranno regolate da apposite convenzioni che il Ministro per la marina mercantile ed il Ministro per il tesoro stipuleranno con gli Istituti di credito. Le convenzioni sono soggette alle imposte fisse di registro.

L'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457 è abrogato.

Art. 9.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le convenzioni stipulate con gli Istituti di credito a norma dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, saranno rivedute al fine di adeguarle alle modifiche apportate dalla presente legge.

Art. 10.

L'importo massimo dei mutui stabilito in lire 10 milioni dall'articolo 5 della legge 27 dicembre 1965, n. 1457, è elevato a lire 50 milioni.

Art. 11.

Il primo comma dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, è così modificato:

« L'ammortamento delle operazioni di credito sarà compiuto:

1) entro il termine massimo di 10 anni per i mutui di ammontare non superiore a lire 10 milioni;

2) entro il termine massimo di 12 anni per i mutui di ammontare superiore a lire 10 milioni ».

Art. 12.

Il primo comma dell'articolo 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, è così modificato:

« Le quote di ammortamento e gli interessi saranno versati dagli Istituti al fondo di rotazione, previa detrazione della percentuale ad essi spettante in base alle convenzioni, a rimborso delle anticipazioni e ad incremento del fondo fino al 31 dicembre 1980. Da tale data i rimborsi predetti saranno effettuati su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata. Gli Istituti di credito, nel caso di inadempienza da parte dei mutuatari, potranno sospendere il versamento delle rate di ammortamento, all'atto della dichiarazione di risoluzione del contratto di mutuo ».

Art. 13.

Le opere e gli acquisti finanziati a norma della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, non potranno fruire di altre agevolazioni creditizie concesse dallo Stato o da altri Enti pubblici a norma di leggi o regolamenti speciali anche di carattere regionale.

Art. 14.

Dopo l'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, è inserito il seguente articolo:

« Art. 9-bis

Il privilegio previsto dal precedente articolo è equiparato a quello di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075.

Il debitore che deteriora o distrae i beni sottoposti ad ipoteca e privilegio di cui al precedente articolo è punito con le sanzioni previste dall'articolo 335 del Codice penale ».

Art. 15.

L'articolo 10 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457 è così modificato:

« I mutui previsti dalla presente legge sono deliberati dal Comitato previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367 e successive modificazioni, il quale sarà all'uopo integrato con due membri effettivi della Direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà stabilita la misura degli emolumenti da corrispondere ai componenti del Comitato, al personale dell'ufficio di segreteria ed agli esperti in rapporto ai lavori effettuati.

Le spese per il funzionamento del Comitato e della segreteria sono a carico degli Istituti di credito secondo le quote stabilite annualmente dal Ministro per il tesoro.

I relativi importi saranno versati ad apposito capitolo dello stato di previsione della entrata e correlativamente verranno iscritti, con decreti del Ministro per il tesoro, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ».

TITOLO III.

(Interventi assistenziali)

Art. 16.

Il contributo annuo a favore della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca, previsto dall'articolo 1 della legge 25 novembre 1960, n. 1518, è elevato per l'anno finanziario 1967 a lire 120.000.000 e dall'anno finanziario 1968 a lire 190.000.000.

TITOLO IV.

(Ricerca tecnologica e vigilanza sulla pesca d'altura)

Art. 17.

È autorizzata a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della ma-

rina mercantile, per l'anno finanziario 1968 la spesa di lire 100.000.000 per l'acquisto e la trasformazione di una nave da adibire a ricerche tecnologiche ed alla vigilanza sulla pesca marittima.

Art. 18.

Per l'esercizio della nave di cui all'articolo precedente e per le spese delle campagne cui essa è destinata, è autorizzato, a decorrere dall'anno finanziario 1968, uno stanziamento sullo stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile di lire 50.000.000.

TITOLO V.

*(Concorso finanziario dello Stato
a riduzione degli oneri previdenziali
nel settore della pesca mediterranea)*

Art. 19.

Il terzo, quarto e sesto comma dell'articolo 22 della legge 27 luglio 1967, n. 658 sono, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa, sostituiti, rispettivamente, come segue:

« Per i marittimi imbarcati sui pescherecci adibiti alla pesca entro il Mediterraneo iscritti alla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara è concesso dallo Stato alla Cassa stessa un contributo straordinario di lire 10.000 milioni — ripartito in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1967 e 1968 e lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1969, 1970, 1971 e 1972 — destinato a concorrere alla riduzione degli oneri derivanti agli armatori e ai marittimi stessi dall'applicazione del precedente articolo 7 ».

« Con la forma e le modalità previste dal secondo comma dello stesso articolo 7 sarà determinata l'aliquota contributiva da applicarsi per la medesima categoria di marittimi e per le gestioni assicurative interessate, tenendo conto del concorso statale di cui al precedente comma ».

« All'onere di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1967 e 1968, derivante allo Stato dall'applicazione del terzo comma del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ».

TITOLO VI.

(Disposizioni finanziarie)

Art. 20.

Oltre quanto previsto dall'articolo 19, all'onere complessivo di lire 750 milioni riguardante gli stanziamenti previsti dagli articoli 1, 16, 17 e 18 della presente legge per gli anni finanziari 1967 e 1968 si provvederà, nell'esercizio 1967, per lire 250 milioni mediante riduzione del capitolo n. 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, destinato a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso e, nell'esercizio 1968, per lire 500 milioni mediante riduzione del capitolo n. 5381 dello stesso stato di previsione.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle corrispondenti variazioni di bilancio.

Art. 21.

Le eventuali somme non impegnate nei singoli anni finanziari possono essere utilizzate negli esercizi successivi.